



L'anno duemilaundici, addì **12 aprile** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 24834 del 7 aprile 2011, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 25707 del 11 aprile 2011, nell'Aula Organi Collegiali, si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo (entra alle ore 16.25), prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza (entra alle ore 16.40), sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.40), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Vito Trinchieri, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti giustificati: prof.ssa Emma Baumgartner.

Assenti: prof. Francesco Quaglia e l'arch. Barberio.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**

Università degli Studi
"La Sapienza"

Senato
Accademico

Seduta del

12 APR. 2011

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Fabrizio DE ANGELIS

Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche – Modifiche degli artt. 7 e seguenti

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione II.

Il Presidente ricorda che in data 29.01.2011 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, c.d. "Riforma Gelmini dell'Università" (pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011) che modifica, tra l'altro, la disciplina dei contratti per insegnamento e stabilisce l'abrogazione, a partire dalla stessa data, della previgente normativa in materia, in particolare dell'art. 1, comma 10 della Legge 230/2005.

Nello specifico, l'art. 23 della Legge Gelmini prevede che:

1. *Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 553, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con i soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.*
2. *Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei suddetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.*
3. *Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad*

Senato
Accademico

Seduta del

12 APR. 2011

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Della Ripartizione

hoc da privati, imprese, o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento si sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

La nuova normativa ha distinto in sostanza tre diverse tipologie di incarichi.

Il comma 1 dell'art. 23 disciplina il caso di incarichi di insegnamento attribuiti, a titolo gratuito od oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. In questa ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alla procedure di valutazione comparativa ed il candidato deve essere in possesso degli specifici requisiti soggettivi indicati dalla legge. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici.

Al riguardo si ritiene che tale fattispecie sia direttamente applicabile; tuttavia, per il caso di contratti a titolo oneroso, è necessario individuare un importo adeguato da corrispondere ai docenti, che non può coincidere con quello a suo tempo stabilito dal Senato Accademico con delibera del 30.05.2002, nella quale si era previsto un compenso minimo lordo per le docenze a contratto pari ad € 200,00.

Infatti, anche alla luce delle recenti e numerose diffide inviate all'Università da altrettanti professori a contratto della Sapienza, finalizzate ad ottenere l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost., tale corrispettivo non appare oggi sufficientemente congruo.

Pertanto il Senato Accademico è invitato a pronunciarsi in merito alla misura del compenso da corrispondere.

Il secondo comma dell'art 23 prevede, invece, l'ipotesi di affidamento di incarichi di docenza a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali mediante espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Tali contratti possono essere attribuiti esclusivamente a titolo oneroso, ed il trattamento economico relativo non può essere determinato in modo autonomo dalle Università, ma dovrà essere individuato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, da apposito Decreto Interministeriale. Pur in assenza del citato Decreto si ritiene in ogni caso che sia possibile procedere alla pubblicazione di bandi di valutazione comparativa per le attività di insegnamento retribuite, anche al fine di garantire il regolare espletamento della didattica, rimettendo al Senato Accademico l'individuazione del compenso da corrispondere per il periodo transitorio e fermo restando che lo stesso andrà necessariamente adeguato alle previsioni del Decreto emanando.

Università degli Studi
"La Sapienza"

Senato
Accademico

Seduta del

12 APR 2011

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Fabrizio DE ANGELIS

WW

Infine, il comma 3 dell'art. 23 disciplina la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento a studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, il cui trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

Altra novità di rilievo è la previsione di cui all'art. 18, comma 1 lettere b) e c) della Riforma Gelmini, in base alla quale vige il divieto di stipulare contratti di insegnamento con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

In ordine alla durata degli incarichi la normativa attuale ha stabilito che gli stessi siano rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

In relazione alle novità introdotte dalla L. 240/2010 questa Amministrazione ha predisposto un'ipotesi di modifica e di integrazione degli artt. 7 e seguenti del vigente Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche con previsione, tra l'altro, della disciplina per il periodo transitorio con riferimento alle fattispecie di nuova introduzione, considerata la mancanza di specifica previsione normativa al riguardo e che si sottopone, pertanto, all'esame del Senato Accademico.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: Bozza di modifica degli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche;

ALLEGATI IN VISIONE:
Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 23.

Il Capo Sezione IV
Cattedrante di Perricone non di ruolo
(D.ssa Giustina De Martino Rosaroli)



11 2 APR 2011

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO lo Statuto dell'Università;
VISTA la legge 240/2010 ed in particolare l'art. 23;
LETTA la relazione istruttoria;
TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito;

Con voto unanime

DELIBERA

- di approvare la modifica degli artt. 7 ss. del regolamento per il conferimento di attività didattiche;
- di aggiungere all'art. 15, comma 2 del regolamento de quo, dopo le parole "*alla data del 28 gennaio 2011*" le parole "*secondo la normativa vigente*";
- di delegare il Consiglio di Amministrazione a fissare la misura della retribuzione per i contratti di insegnamento a titolo oneroso di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 della Legge 240/2010.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

CAPO II – Contratti di insegnamento

Art. 7

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 240/2010

1. L'Università La Sapienza, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può stipulare contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei suddetti contratti.

I contratti sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico, previo espletamento della procedura di cui al successivo art. 8, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall'Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente capo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 8

Procedura di attribuzione degli incarichi

1. Per i fini di cui all'articolo precedente, i Dipartimenti ovvero le Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento, previa delibera dei rispettivi Consigli, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e dell'Università e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

2. Le delibere adottate, ed i relativi bandi, dovranno riportare:

a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;

b) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;

c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario;

d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;

e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, con riferimento al settore scientifico-disciplinare e delle eventuali prove previste;

f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.

g) la relativa copertura finanziaria.

3. Il contratto è stipulato dalla medesima struttura che emette il bando, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per non più di cinque anni consecutivi e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Non si fa ricorso alle procedure di selezione previste nel presente articolo nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 10 e 11 del Regolamento.

Art. 9 **Trattamento economico**

Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. 240/2010. Nelle more dell'approvazione del suddetto Decreto il corrispettivo dei contratti di cui all'art. 7 viene individuato dal Senato Accademico.

Art. 10 **Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 240/2010**

1. L'Università La Sapienza, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 553, può stipulare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate, contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

2. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta dei Dipartimenti ovvero delle Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento.

Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso è determinato dal Senato Accademico.

3. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con i soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 11 **Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 240/2010**

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università La Sapienza nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese, o fondazioni, può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'università, sulla base di specifiche proposte delle competenti strutture interessate.

Art. 12
Copertura previdenziale

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Compiti e doveri didattici

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.

2. Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.

Art. 14
Risoluzione

Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Si intendono abrogati gli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 135/2009.

2. Si considerano validi gli incarichi di insegnamento attribuiti in base a bandi di valutazione comparativa indetti dalle strutture di riferimento fino alla data del 28 gennaio 2011.